

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |

- | | |
|-------------------------|--|
| - Avv. Guido Sagliaschi | Membro designato dal C.N.C.U.
(Estensore) |
|-------------------------|--|

nella seduta del 7 aprile 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

In fase di reclamo il ricorrente ha rappresentato all'intermediario di non poter più sostenere, per problemi lavorativi (dimissioni della cointestataria del mutuo per motivi di salute), l'onere economico relativo alla rata mensile del contratto di mutuo a tasso fisso stipulato nell'ottobre 2008 per l'acquisto della "prima casa", pari a € 790,50, e ha chiesto pertanto la sospensione dei pagamenti per un periodo di 12 mesi come previsto dal c.d. "Piano Famiglie" (Accordo tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori del dicembre 2009), nonché la rinegoziazione del suddetto mutuo.

L'intermediario, da un lato, ha sostenuto l'impossibilità di accettare la richiesta della moratoria "Piano Famiglie" per la presunta mancanza dei requisiti previsti (esercizio di attività autonoma per il ricorrente e dimissioni volontarie dal lavoro per la cointestataria), mentre, dall'altro lato, si è reso disponibile a rinegoziare il finanziamento, passando dal tasso fisso al tasso variabile, condizionatamente tuttavia al pagamento delle rate del finanziamento già scadute al mese di maggio 2010 (per un totale di € 2.371,50).

Con il ricorso, il ricorrente chiede all'ABF di "voler ricalcolare la rata mensile del mutuo con tasso e durata stabiliti in rapporto all'unico stipendio percepito dal nucleo familiare, considerando come imponente la parte di mutuo rimanente, gli interessi di mora, dedotte le quote versate e la volontà da parte dei richiedenti di mettere in vendita l'immobile al fine di restituire il finanziamento contratto". Nessuna richiesta viene invece formulata, in sede di reclamo, con riguardo alla sospensione del mutuo prevista dal c.d. "Piano Famiglie".

L'intermediario convenuto, ritenendo che non rientri nei poteri decisionali dell'ABF disporre che l'intermediario proceda alla rinegoziazione del mutuo in essere con il ricorrente e che, comunque, non sussiste alcun obbligo per la banca di rinegoziare le condizioni contrattuali precedentemente sottoscritte, conferma la volontà di ricercare con il cliente una soluzione alla vicenda e chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o che sia rigettato nel merito perché infondato.



DIRITTO

La questione rilevante ai fini della soluzione della controversia in oggetto attiene al profilo della rinegoziazione di un contratto di mutuo. Nel caso di specie, il ricorrente chiede all'ABF di voler "ricalcolare" le condizioni economiche del contratto di mutuo da questi stipulato nell'ottobre 2008, sul presupposto che l'intermediario convenuto sia tenuto *ex lege* a rinegoziare il contratto tenendo in debito conto le mutate condizioni in cui si viene a trovare il mutuatario successivamente alla stipulazione.

A tale proposito occorre anzitutto precisare che, in termini generali, la possibilità di rivedere le condizioni contrattuali rientra - salve alcune eccezioni poste dall'ordinamento - nella più ampia autonomia delle parti di definire i propri interessi anche successivamente alla conclusione del contratto. In questa prospettiva, la modifica delle condizioni economiche di un contratto di mutuo, traducendosi in una facoltà concessa ad entrambe le parti e non in un diritto stabilito dal legislatore a favore del mutuatario, non può essere imposta e, pertanto, la rinegoziazione risulta possibile solo quando banca e cliente sono concordi sulle variazioni da apportare.

Nell'attuale cornice normativa un "diritto" alla rinegoziazione contrattuale del mutuo - in deroga alla regola generale sopra richiamata - è ipotizzabile solo con riguardo ai mutui a tasso variabile per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale (c.d. "rinegoziazione imposta"), ai sensi dell'art. 3, D.L. n. 93/2008 (c.d. "Decreto Tremonti"), convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2008, tramite un meccanismo di riduzione e blocco dell'importo della rata d'ammortamento, con eventuale allungamento oneroso della durata del finanziamento. Come più volte precisato da questo Collegio, con la sola eccezione della suddetta ipotesi di "rinegoziazione imposta" - peraltro non applicabile al contratto stipulato dal ricorrente, avendo tale contratto ad oggetto un mutuo a tasso fisso - la modifica dei termini del contratto di mutuo non può prescindere dal consenso della banca, nella veste di controparte contrattuale (Pronunce n. 276/11, n. 314/11, n. 1400/10, n. 1162/10, n. 936/10).

Il Collegio ritiene dunque di non poter accogliere il ricorso.

Avendo tuttavia rilevato che l'intermediario convenuto non sembra avere correttamente valutato la sussistenza dei requisiti per la sospensione del mutuo prevista dal c.d. "Piano Famiglie", si invita la banca a voler nuovamente verificare, alla luce delle precisazioni fornite dal ricorrente nell'ambito del presente procedimento, la sussistenza di tali requisiti. Si osserva in particolare che, mentre la banca afferma che il ricorrente svolge attività lavorativa autonoma, lo stesso ha invece provato la natura dipendente del proprio rapporto di lavoro, depositando copia del modello Unico 2010 e della documentazione relativa ai redditi da lavoro percepiti.

P.Q.M.

Il Collegio, preso atto delle disponibilità manifestate dall'intermediario, non accoglie la parte residua del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO